



autostrada del Brennero

SERVIZIO PER LA GESTIONE ONLINE DELLE TRANSAZIONI
CORRELATE AI PAGAMENTI DI PEDAGGIO CON CARTE DI CREDITO

CIG 7695479E27

4

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA
PROGETTO:

Dicembre 2018



IL PROGETTISTA

(dott. ing. Carlo Costa)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(dott. Peter Frick)

INDICE

ART. 1	NORME APPLICABILI	4
ART. 2	DEFINIZIONI.....	4
ART. 3	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 4	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	4
ART. 5	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	5
ART. 6	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 7	DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 8	PENALI	7
ART. 9	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO.....	7
ART. 10	CONTESTAZIONI E RISERVE.....	7
ART. 11	MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	8
ART. 12	RECESSO.....	9
ART. 13	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.....	9
ART. 14	REVISIONE PREZZI.....	9
ART. 15	SUBAPPALTO	9
ART. 16	NOMINA DI UN RESPONSABILE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 17	CONTABILITÀ E MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI	10
ART. 18	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	11
ART. 19	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO I TERZI	12
ART. 20	GARANZIE.....	12
ART. 21	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	13
ART. 22	VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI	13
ART. 23	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE.....	13
ART. 24	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE.....	13
ART. 25	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	14
ART. 26	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	14
ART. 27	DOMICILIO LEGALE	15
ART. 28	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	15
ART. 29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE.....	15
ART. 30	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	16
ART. 31	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	16
ART. 32	ULTERIORI DOCUMENTI	16

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo al servizio per la gestione online delle transazioni correlate ai pagamenti di pedaggio con carte di credito

Premesso che:

- Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- il Comitato Esecutivo di Autostrada del Brennero S.p.A., con delibera n. 5 del 16 dicembre 2016, ha approvato il servizio per la gestione online delle transazioni correlate ai pagamenti di pedaggio con carte di credito;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero S.p.A. ha proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con selezione dell'offerta migliore secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dell'articolo 95, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- a seguito dello svolgimento della procedura di selezione, tenutasi in data, è risultato aggiudicatario delle prestazioni di cui trattasi, per un importo di euro, l'operatore economico con sede in
- l'operatore economico dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recato sui posti dove dovrà eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni di aver giudicato le medesime realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'operatore economico dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria delle prestazioni oggetto di appalto.

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a il, nella sua qualità di della Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n° 1839/TN – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor / la signora, nato / a il nella sua qualità di dell'operatore economico, con sede in, via n°....., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n° di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n°, (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 NORME APPLICABILI

Il presente contratto è disciplinato dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi del 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato:** il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Appaltatore:** L'operatore economico al quale Autostrada del Brennero S.p.A. ha affidato l'esecuzione delle prestazioni;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **DEC:** Il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- **RUP:** il Responsabile unico del procedimento.

Le premesse del presente contratto, così come il Codice, il Regolamento e il Capitolato, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

ART. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto il servizio per la gestione online delle transazioni correlate ai pagamenti di pedaggio con carte di credito.

Le prestazioni da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte nel Capitolato, negli elaborati di progetto, nell'offerta tecnica e in tutti i documenti messi a disposizione dell'Appaltatore.

ART. 4 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale è di netti euro [in cifre] _____ (euro
_____ [in lettere]).

Gli importi stimati per le singole prestazioni potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti dall'articolo "MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI", senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Al termine di ogni mese contrattuale si procederà alla determinazione del corrispettivo dovuto a titolo di commissioni, calcolato in base alle seguenti percentuali - offerte in sede di gara - rispetto agli importi di pedaggio pagati con carte di credito:

- importo pedaggio carte di credito italiane < euro 9,50 = 1,40 % su ogni singolo pedaggio incassato;
- importo pedaggio carte di credito italiane ≥ euro 9,50 = 1,20 % su ogni singolo pedaggio incassato;
- importo pedaggio carte di credito estere = 1,80 % su ogni singolo pedaggio incassato.

La contabilità sarà sottoposta alla firma dell'Appaltatore che dovrà emettere la relativa fattura entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, previa verifica dell'adempimento agli obblighi di legge e previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate in termini sia di qualità sia di quantità, nonché della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso gli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore.

Secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 (convertito dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284), trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" in ragione del quale la Società provvederà a versare direttamente all'Erario l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore, che dovranno recare obbligatoriamente la dicitura "IVA in regime di scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e inviate alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Il codice destinatario a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero Spa è: P62QHVQ.

ART. 6 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo la sottoscrizione del contratto, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore, indicando le aree e descrivendo i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società.

Se, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di cui al periodo precedente le prestazioni che l'Appaltatore dovrà eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

Qualora l'Appaltatore non si presentasse nel giorno stabilito per la sottoscrizione del verbale di consegna delle prestazioni, gli verrà assegnato un termine perentorio,

trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall'Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto e salvo, in ogni caso, il diritto della Società a ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

La Società, dopo la stipulazione del contratto ovvero la consegna anticipata del servizio nei casi previsti dalla legge (prevista indicativamente per il giorno 1 giugno 2019, salvo maggiore o minor termine necessario per la conclusione delle operazioni di gara e di aggiudicazione), assegnerà all'appaltatore il termine di 30 giorni per comunicare tutte le specifiche tecniche necessarie all'avvio del servizio.

La Società esaminerà la proposta tecnica formalmente documentata che dovrà essere controfirmata per accettazione.

Dal momento dell'accettazione della proposta tecnica; la Società avrà a disposizione un periodo, di massimo 5 mesi, funzionale alla conclusione dei rapporti giuridici attualmente in essere con contraenti terzi, per adeguare la struttura hardware e software e per formalizzare l'avvio a regime dell'attività operativa di accettazione delle transazioni online sulle carte di credito.

La Società si riserva la facoltà di rinnovare il servizio in oggetto per un massimo di ulteriori 36 mesi mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del Codice nonché di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016.

Nell'ambito del periodo contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi previsti dal Capitolato, dalla propria offerta tecnica e da eventuali ordini di servizio emessi da parte del DEC.

La Società gestisce la tratta autostradale Brennero – Verona – Modena, come da convenzione sottoscritta con ANAS, in proroga tecnica rispetto alla scadenza della concessione stessa e nelle more dell'individuazione di eventuale altro concessionario, al fine di garantire la continuità della gestione. Qualora dovesse avvenire il subentro di altro concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza del presente appalto, il nuovo concessionario avrà facoltà di subentrare nel contratto in essere alle medesime condizioni. In difetto di esercizio del citato diritto potestativo di subentro, il contratto si scioglierà alla data finale della gestione autostradale da parte della Società (condizione risolutiva), senza che l'Impresa possa reclamare alcunché a titolo di risarcimento, indennizzo, o a qualunque altro titolo. Al fine del tempestivo esercizio del diritto di cui sopra, sarà onere della Società segnalare al subentrante l'esistenza di tale clausola contrattuale.

Il disposto di cui sopra si applica, limitatamente alle parti scorporate, anche in caso di scorporo, scissione o cessione di parti della Società o rami aziendali.

ART. 8 PENALI

Fatta salva l'eventualità di cause di forza maggiore, in caso di mancata osservanza degli adempimenti contrattuali di seguito indicati all'Appaltatore saranno applicate le seguenti penalità:

- a) 0,5‰ dell'importo del flusso per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito dall'Appaltatore nell'offerta tecnica per l'accreditamento dell'importo relativo ai flussi di pagamento.
- b) 0,3‰ dell'importo totale dei flussi del primo anno contrattuale per ogni mese di ritardo nell'attivazione di ognuno dei circuiti aggiuntivi proposti dall'Appaltatore nell'offerta tecnica (si applicherà una penale per ogni circuito aggiuntivo: se i circuiti aggiuntivi da attivare saranno più di uno, le penali saranno cumulate).

Qualora, nell'arco di un anno contrattuale, si dovessero verificare più di tre situazioni che comportano l'applicazione di una o più delle penali di cui sopra, la Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.

L'applicazione di una penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore, da parte della Società, per i danni verificatisi per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Le penali di cui al presente articolo saranno oggetto di idonea fattura da parte della Società.

ART. 9 STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio scritti, riportanti le ragioni tecniche e le finalità degli ordini stessi, il DEC impartirà all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatto salvo il diritto di iscriverne riserva nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo "CONTESTAZIONI E RISERVE".

ART. 10 CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per quanto attiene alle contestazioni e alle riserve si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente contratto. Troveranno, inoltre, applicazione le previsioni di cui agli articoli 205 e 206 del Codice.

In ogni caso, l'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalle contestazioni o dalle riserve.

Le eventuali riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e dovranno indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa

quantificazione delle somme che l'Appaltatore riterrà che gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 11 MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

L'esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e dai documenti allegati. Pertanto, nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'Appaltatore, se non preventivamente disposta dal DEC nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice e dall'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di modifiche contrattuali non autorizzate dal DEC, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. L'Appaltatore, pertanto, non avrà diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Parimenti spetta alla Società il diritto di diminuire l'entità delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che all'Appaltatore spetti indennità alcuna.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento delle prestazioni per un valore oltre al quinto dell'importo contrattuale la Società darà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione delle prestazioni e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Società darà comunicazione all'Appaltatore delle proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intenderà manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Qualora la Società non comunichi le proprie determinazioni nel termine fissato, si intenderanno accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Nel caso di cui al periodo precedente, la perizia sarà accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le variazioni saranno valutate ai prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti fissato un prezzo, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità previste dal medesimo articolo. La Società potrà ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il DEC potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

ART. 12 RECESSO

È facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e dell'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Trova applicazione, altresì, quanto stabilito dall'articolo 109, comma 6, del Codice.

ART. 13 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione della prestazione.

In merito alla sospensione e alla ripresa dell'esecuzione delle prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. In seguito alla cessazione delle cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, che verrà inserito all'interno del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, redatto dal DEC e sottoscritto anche dall'Appaltatore.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporterà per l'Appaltatore il diritto per l'ottenimento di alcun indennizzo o compenso, mentre nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, sarà dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal DEC per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale da parte dell'Appaltatore e/o da parte di dipendenti del medesimo e/o di imprese subcontraenti, non determinerà l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

ART. 14 REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi non è ammissibile e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

ART. 15 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nel limite complessivo del 30% dell'importo contrattuale, secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

ART. 16
NOMINA DI UN RESPONSABILE TECNICO-AMMINISTRATIVO
DEL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà nominare e comunicare alla Società Appaltatrice prima della stipula del contratto, un responsabile tecnico-amministrativo, addetto all'organizzazione pratica delle attività e responsabile per quanto riguarda gli argomenti di carattere amministrativo, che sarà l'interfaccia comunicativa con il DEC e referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione dell'appalto.

Le generalità e i recapiti telefonici del responsabile tecnico-amministrativo dovranno essere comunicati alla Società prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il responsabile tecnico-amministrativo sarà tenuto a:

- a) ricevere e fare eseguire gli ordini di servizio;
- b) intervenire ogniqualvolta sia convocato da parte del RUP o del DEC per la risoluzione di eventuali problematiche insorte;
- c) sottoscrivere la contabilità delle prestazioni entro il termine di cui all'art. "MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" e comunque secondo le modalità stabilite dal DEC.

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi sostituirà il responsabile tecnico-amministrativo in caso di temporanea assenza o di cessazione o riserva del mandato.

Qualora il responsabile tecnico-amministrativo riterrà che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolta o ragione la carenza di disposizioni da parte del DEC per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva delle prestazioni avvalendosi delle prestazioni di personale idoneamente qualificato, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione del servizio in relazione agli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del responsabile tecnico-amministrativo e, in generale, di tutto il personale addetto alle prestazioni oggetto di appalto, che deve essere di gradimento del DEC.

ART. 17
CONTABILITÀ E MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La contabilità delle prestazioni verrà tenuta secondo le norme del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e del presente contratto.

Il DEC, col procedere delle attività, provvederà a redigere la contabilità in base alle quantità delle prestazioni eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione delle **fatture mensili** nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo "MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO".

L'Appaltatore dovrà consegnare la documentazione necessaria alla redazione della contabilità e mettere a disposizione il personale tecnico allo scopo richiesto dal DEC. Le quantità delle prestazioni saranno determinate secondo quanto indicato nel Capitolato.

Non saranno tenuti in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione ad eventuali ordini di servizio emessi da parte del DEC.

ART. 18 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel contratto, saranno a carico dell'Appaltatore e si intenderanno compensati nei prezzi unitari contrattuali delle singole prestazioni anche i seguenti obblighi e oneri:

- 1) l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare danni ai beni patrimoniali e a terzi;
- 2) tutte le spese di contratto, ivi comprese le spese di bollo e registrazione in caso d'uso, nonché quelle per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi e autorizzazioni inerenti l'esecuzione delle prestazioni;
- 3) ogni altra attività prevista dalla normativa di riferimento affinché l'esecuzione delle prestazioni avvenga a regola d'arte.

Sono altresì a carico dell'appaltatore obblighi e oneri relativi a:

- a) l'osservanza di tutta la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
- b) l'osservanza di tutte le norme concernenti l'assunzione del personale e le assicurazioni varie del personale stesso contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le altre disposizioni;
- c) la gestione dell'appalto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni di cui D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- d) l'utilizzo di attrezzature e i mezzi d'opera conformi alle prescrizioni vigenti;
- e) l'informazione del DEC o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e l'ottemperanza, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- f) l'applicazione ai propri dipendenti delle disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali;
- g) la messa a disposizione di strumenti e di personale esperto, occorrente per l'effettuazione di misurazioni, rilevamenti, verifiche, redazione degli allegati complementari alla contabilità delle prestazioni (disegni giustificativi), accertamenti relativi alle operazioni di collaudo, ed inoltre le spese per la fornitura di fotografie degli interventi in corso, in numero e dimensioni da precisarsi di volta in volta come da richiesta del DEC;
- h) la custodia dei materiali, anche nei giorni di sosta per festività: ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione) per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o comunque presenti nei luoghi d'esecuzione della fornitura con installazione resta a carico dell'Impresa fino alla ultimazione degli interventi tecnici su ciascun sito;
- i) la sostituzione dei materiali sottratti e/o danneggiati;
- j) la reintegrazione di materiali, danneggiati nel corso delle operazioni di trasporto o di installazione.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire che tutti gli obblighi di cui sopra siano rispettati anche da parte di eventuali Imprese subcontraenti.

ART. 19
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ
E VERSO I TERZI

L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione delle prestazioni, sia il DEC e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prescrizioni di contratto, restando inteso che tali prescrizioni e gli elaborati di progetto sono idonei a permettere l'esecuzione del contratto a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore è tenuto, a propria cura e spese, ad adottare modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il DEC avrà emanato.

Ai fini suddetti l'Appaltatore è tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo "GARANZIE" del contratto.

ART. 20
GARANZIE

L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice presta garanzia definitiva per euro [in cifre] _____ (euro _____ [in lettere]).

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 103 del Codice.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La Società potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

La Società avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto. La Società avrà inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio.

ART. 21
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Appaltatore dovrà ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di cui all'articolo "DURATA DEL CONTRATTO".

L'Appaltatore comunicherà per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimate le prestazioni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per l'effettuazione della verifica di conformità e degli adempimenti conseguenti.

ART. 22
VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI

Durante l'esecuzione del contratto la Società si riserva la facoltà di eseguire verifiche, prove e controlli in ordine al corretto funzionamento del servizio, che dovrà essere conforme alle prescrizioni del Capitolato.

Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dall'apposito certificato, si procederà alla verifica di conformità definitiva e al rilascio del relativo certificato da parte del DEC da approvarsi entro i successivi 2 (due) mesi.

Successivamente all'emissione e all'approvazione del Certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, delle trattenute sull'importo netto progressivo delle lavorazioni effettuate e allo svincolo della garanzia definitiva.

ART. 23
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE

In tema di risoluzione del contratto, troverà applicazione l'articolo 108 del Codice.

ART. 24
SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione dell'appalto.

La Società potrà eseguire ispezioni ed acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Impresa deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotterà le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 25
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 26
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01" e del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, ambiente e sicurezza" della Società consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione "FORNITORI E IMPRESE";
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Società avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per l'Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

ART. 27
DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 28
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge in materia, saranno definite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

ART. 29
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato in e contattabile presso

ART. 30

FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 31

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto il CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE e lo SCHEMA DI CONTRATTO.

ART. 32

ULTERIORI DOCUMENTI

Le Parti sottoscrivono inoltre, per accettazione, i restanti documenti progettuali, l'offerta economica e l'offerta tecnica.

Schema_di_contratto